

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false. Emendamenti C. 1056-A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	12
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa. C. 2523 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	16
SEDE CONSULTIVA:	
Programma Nazionale di Riforma per l'anno 2020, di cui alla III Sezione del Documento di economia e finanza 2020. Doc. LVII, n. 3 – Sezione III e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	17

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 28 luglio 2020. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 14.15.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false.

Emendamenti C. 1056-A e abb.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alberto STEFANI, *presidente*, osserva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, a fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 3 degli emendamenti al testo unificato delle proposte di legge C. 1056 – A e abbinate, recante

istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, segnala come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa.

C. 2523 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione, il disegno di legge C. 2523, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016.

Anna MACINA (M5S), *relatrice*, rileva innanzitutto come l'Accordo di cui si propone la ratifica sia volto fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che è composto da 13 articoli preceduti da un breve preambolo, l'articolo I enuncia i principi e gli scopi dell'Accordo, prevedendo che la cooperazione avverrà sulla base dei principi di reciprocità ed eguaglianza, nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e degli impegni internazionali assunti dalle Parti.

L'articolo II è dedicato all'attuazione, ai campi e alle modalità della cooperazione, che si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti.

In particolare, il paragrafo 2 individua i seguenti campi di cooperazione:

politica di sicurezza e difesa;

ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di materiali e servizi per la difesa;

operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

conoscenze ed esperienze nei settori delle operazioni, utilizzo di equipaggiamento, gestione del personale;

questioni relative all'ambiente e all'inquinamento provocato da attività militari;

scienza e tecnologia;

formazione, istruzione ed esercitazioni;

equipaggiamenti di unità militari e organizzazione e impiego di sistemi militari;

sanità, storia e sport militare;

altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

Quanto alle modalità di cooperazione, esse consistono in:

visite reciproche di delegazioni di personale civile e militare;

scambio di esperienze tra esperti delle Parti;

incontri tra i rappresentanti delle istituzioni della Difesa;

scambio di istruttori e studenti di istituzioni militari;

partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, a periodi di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi;

partecipazione all'addestramento militare;

partecipazione a operazioni di mantenimento della pace e umanitarie;

visite di navi e aeromobili militari;

scambi culturali e sportivi;

promozione di iniziative commerciali relative ai materiali e ai servizi della Difesa;

trasferimento di materiale.

L'articolo III è dedicato alle categorie di armamenti interessate ad una possibile

cooperazione, che potrà avvenire solo in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici e limitatamente alle categorie di armamenti elencate.

Al riguardo si precisa che l'equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente, comunque in accordo con i principi di cui alla legge n. 185 del 1990, recante norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento.

Vengono poi stabilite, al paragrafo 2, le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione.

L'articolo IV è relativo alla giurisdizione, prevedendo che di norma la Parte ospitante eserciti la giurisdizione per i reati commessi nel proprio territorio dal personale civile e militare ospitato. Tuttavia, la Parte ospitata può esercitare prioritariamente la propria giurisdizione qualora si tratti di reati che minaccino la sicurezza della Parte medesima ovvero siano stati commessi in servizio.

L'articolo V regola la responsabilità civile. In particolare, le Parti rinunciano a qualsiasi risarcimento vantato fra di loro o contro un membro delle proprie Forze armate, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Quanto ai danni a terzi, essi sono a carico della Parte cui appartiene il membro delle Forze armate che li ha cagionati, secondo la legislazione del Paese ospitante. In caso di responsabilità congiunta per danni a terzi, le Parti se ne faranno carico solidalmente.

L'articolo VI concerne gli aspetti finanziari.

L'articolo VII riguarda la tutela della proprietà intellettuale.

L'articolo VIII regola la sicurezza delle informazioni classificate, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali governativi appro-

vati dalle competenti autorità di sicurezza delle Parti e che esse dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo.

Viene inoltre stabilito che il trasferimento a terze Parti di informazioni classificate acquisite nell'ambito dell'Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate viene demandata ad un ulteriore specifico Accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive autorità nazionali competenti per la sicurezza.

L'articolo IX stabilisce che le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo siano risolte dalle Parti attraverso negoziati e consultazioni per il tramite dei canali diplomatici.

L'articolo X riguarda i protocolli aggiuntivi, i programmi, gli emendamenti e le revisioni dell'Accordo, l'articolo XI attiene alla durata e alla possibilità di denuncia dell'Accordo, l'articolo XII disciplina l'entrata in vigore del medesimo, mentre l'articolo XIII riguarda la registrazione dell'Accordo.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

Gli articoli 3 e 4 recano, rispettivamente, la copertura finanziaria in relazione ad alcune disposizioni dell'Accordo e la clausola di invarianza finanziaria quanto alle restanti disposizioni dell'Accordo medesimo.

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello

Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 luglio 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 14.30.

Programma Nazionale di Riforma per l'anno 2020, di cui alla III Sezione del Documento di economia e finanza 2020.

Doc. LVII, n. 3 – Sezione III e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 luglio scorso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame la relatrice, Baldino, ha formulato una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa
(C. 2523 Governo, approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2523, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016;

evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica intenda fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la

comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Programma Nazionale di Riforma per l'anno 2020, di cui alla III
Sezione del Documento di economia e finanza 2020. Doc. LVII, n. 3
– Sezione III e Allegati.**

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il Programma Nazionale di Riforma per l'anno 2020, di cui alla III Sezione del Documento di economia e finanza 2020 (Doc. LVII, n. 3 - Sezione III e Allegati);

rilevato come quest'anno, per effetto della crisi sanitaria ed economica conseguente alla pandemia da Covid-19, il Programma Nazionale di Riforma, che costituisce la sezione III del Documento di economia e finanza (DEF), sia stato presentato successivamente all'approvazione delle risoluzioni sulle sezioni I (Programma di stabilità) e II (documento recante l'analisi e le tendenze della finanza pubblica) del DEF 2020 (Risoluzione n. 6/00108 della Camera dei deputati e Risoluzione n. 6/00108 del Senato);

considerato che tale scelta è motivata dalla necessità di concentrarsi prioritariamente sulle misure di sostegno alle famiglie e alle imprese e sulle conseguenti necessità finanziarie; di avere una visione più ampia sull'evoluzione dell'epidemia in Italia e sulla successiva « fase due » di graduale riapertura dell'economia; di attendere l'esito dei lavori dell'UE in merito alla risposta alla pandemia, da cui dipenderanno alcuni dei programmi del Governo; di rapportare i programmi del Governo e le iniziative di riforma non solo alle Raccomandazioni specifiche approvate nel 2019 ma anche alla proposta della Commissione europea per le Raccomandazioni 2020;

condivisa l'opportunità di proseguire nella definizione di iniziative volte a ri-

durre il contenzioso fra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche mediante l'introduzione di strumenti normativi di conciliazione e prevenzione dei conflitti, nonché di predisporre misure deflative del contenzioso costituzionale, individuando meccanismi di conciliazione in una fase che preceda le impugnative sugli atti legislativi;

sottolineata l'esigenza di proseguire nelle iniziative per migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, in particolare investendo nelle competenze dei dipendenti pubblici, accelerando la digitalizzazione e aumentando l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali;

rilevato come la semplificazione amministrativa e normativa, la quale è del resto al centro del decreto-legge n. 76 del 2020, recentemente adottato dal Governo e ora all'esame del Senato, costituisca uno snodo essenziale per il rilancio del Paese, da perseguire facendo tesoro delle esperienze positive e delle migliori pratiche nazionali e internazionali, in un contesto di piena e fattiva collaborazione con tutti gli *stakeholder*, le Regioni e gli Enti Locali;

evidenziata in particolare l'esigenza di disincentivare l'introduzione di nuovi oneri regolatori, di intensificare l'applicazione del principio *once only*, di proseguire nel processo di riordino e codificazione della normativa, a partire dalla disciplina sull'anticorruzione e la trasparenza, di migliorare la valutazione dell'impatto della regolamentazione, e di rafforzare la piattaforma « ParteciPA » e il portale unico delle consultazioni;

condivisa altresì l'esigenza di proseguire nell'attuazione del piano di ringiovanimento del personale pubblico, mediante assunzioni mirate soprattutto a colmare le lacune in ambiti tecnologici e specialistici, di aggiornare e ammodernare le procedure concorsuali, nonché di promuovere il ricorso allo *smart working*, nell'ottica di incentivare la produttività per obiettivi e di meglio conciliare i tempi di lavoro e quelli della vita privata;

sottolineata, in tale contesto, l'esigenza di procedere speditamente, anche attraverso l'incremento delle risorse finan-

ziarie dedicate, all'attuazione del Piano Italia 2025. Strategia per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Paese, nonché al potenziamento dell'offerta di servizi della PA in rete, atteso che la creazione di una pubblica amministrazione più efficiente, digitalizzata, organizzata, meno burocratizzata e più connessa con i cittadini e le imprese, costituisce un fattore indispensabile per la modernizzazione del Paese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.